



**Citation:** L. Ciappetta (2020) L'inquisitore generale Francesco Del Giudice e il *Pedimento* di Melchor De Macanaz. *Diciottesimo Secolo* Vol. 5: 15-25. doi: 10.13128/ds-12111

**Copyright:** © 2020 L. Ciappetta. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.net/index.php/ds>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**Data Availability Statement:** All relevant data are within the paper and its Supporting Information files.

**Competing Interests:** The Author(s) declare(s) no conflict of interest.

Sezione monografica

## L'inquisitore generale Francesco Del Giudice e il *Pedimento* di Melchor De Macanaz

LIVIO CIAPPETTA

*Scuola superiore di studi storici della Repubblica di San Marino*

**Abstract.** The present study examines some aspects of the already well-known events that have arisen around the *Pedimento* of the Fiscal Melchor de Macanaz, a document in which he called, among other things, for the abolition of the Spanish Holy Office. Particular attention is devoted to the political-diplomatic aspects around which the action of pontifical diplomacy manifested itself, motivated by the double need to maintain firm apostolic authority in Spain and at the same time to rebuild the network of relations and ties that had been severely put to the test by the war of succession. The study therefore takes into account both the internal dimension of the new Spanish monarchy, crossed by winds of renewal not always welcomed by the sovereign himself, and the international level, focusing in particular on the action of the support offered by Rome to the Inquisitor General Francisco Del Giudice, who at this particular time of Spanish history represented, more than any of his predecessors, the interests of the Holy See at the Spanish court. The international relevance of the question and its consequences emerge clearly from the funds of the Inquisition and of the Secretariat of State for Spain, which are preserved in the Archives of the Congregation for the Doctrine of the Faith and in the Vatican Secret Archives and which have been consulted for this study.

**Keywords.** Macanaz, Del Giudice, *Pedimento*, Holy see in early Eighteenth Century.

Nel gennaio 1715 Don Andres de Cavrega, *fiscal* dell'Inquisizione residente a Roma, ricevette una lettera del *consejo de Inquisición*, che condannava con toni assai aspri il fiscale del *consejo de Castiglia*, don Melchor de Macanaz, definito «*aquel grande embutero, que ha representado todo falso, y hijo de su mal espiritu*»<sup>1</sup>. L'ira del consiglio dell'Inquisizione era comprensibile. Il Macanaz era autore di un memoriale, conosciuto come *Pedimento de los 55 puntos*<sup>2</sup>, con il quale interveniva su diverse materie concernenti la giurisdizione ecclesiastica, l'assetto delle gerarchie, i poteri del Nunzio (in quel momento assente dalla Spagna, dopo l'espulsione del 1709), e soprattutto il ruolo e il potere dei tribunali ecclesiastici, anzitutto quello inquisitoriale. Il

<sup>1</sup> Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St. st., II2c, f. 445v.

<sup>2</sup> ACDE, St. st., II2c, ff. 407r-437r, *Pedimento del Fiscal General Don Melchor de Macanaz, sobre abusos de la Dataría, provisión de beneficios, pensiones, coadjutorias, dispensas matrimoniales, espolios y vacantes, sobre el Nuncio, derechos de los tribunales eclesiasticos; juicios posesorios y otros asuntos gravísimos*.

*Pedimento* era in realtà un memoriale consegnato a tutti i membri del consiglio di Castiglia, con il quale il Macanaz intendeva suggerire una riforma delle norme che regolavano il rapporto tra Monarchia e istituzioni ecclesiastiche. Lo scritto pertanto, come tutti i documenti del *consejo*, sarebbe dovuto rimanere segreto, ma aveva avuto presto ampia diffusione.

Il severo giudizio del consiglio della Suprema non poteva certo dirsi una voce isolata, come presto il Macanaz avrebbe scoperto a sue spese; alcuni anni più tardi, Vicente Bacallar y Sanna, marchese di San Felipe, probabilmente il più attento e documentato osservatore e protagonista di quegli anni, avrebbe commentato l'intervento del fiscale con queste parole:

*Concibió este papel el Macanaz en términos temerarios, poco ajustados a la doctrina de los Santos Padres, a la inmunidad de la Iglesia, y que sonaban a herejía. [...] No porqué dejaban de ser justas algunas cosas que pedía, pero el modo era irriverente a la Iglesia, y no con palabras dignas a un ministro católico*<sup>3</sup>.

Che cosa chiedeva il Macanaz? Qual era il suo ruolo a corte? Quali i suoi alleati e i suoi nemici? La storia del *fiscal* del consiglio di Castiglia è assai lunga, e in buona parte già nota. La filologa Carmen Martín Gaité ha pubblicato una biografia<sup>4</sup> del Macanaz, vasta e ben documentata, che consente di seguire il lungo e complesso percorso del ministro, morto alla ragguardevole età di 90 anni (nel 1760). Roberto López-Vela, che ha curato la voce del Macanaz nel Dizionario storico dell'Inquisizione<sup>5</sup>, nel commentare la sua lunga attività diplomatica ha sottolineato come egli dimostrò più volte «una notevole mancanza di tatto, una grande capacità nel creare confusione». Difetto quest'ultimo attribuitogli anche dal già menzionato *Marques de San Felipe*, che commentando le conseguenze del *Pedimento* scrisse «con esto llegaron las cosas al más alto punto de confusión»<sup>6</sup>.

Nato nel 1670 ad Hellín, nella diocesi di Cartagena, aveva ricevuto una solida formazione giuridica, e dal 1694 aveva svolto i primi incarichi a corte, prima collaborando col cardinal Portocarrero, e poi col marchese di Villena, di cui era divenuto agente a corte una volta che

Filippo V aveva nominato il Villena viceré di Sicilia. Dal 1707 al 1710 Filippo V lo aveva inviato a Valencia, per presiedere alla ricostruzione dei borghi che erano stati distrutti per rappresaglia dalle truppe fedeli al Borbone. In quell'occasione, il Macanaz promulgò un bando che pose sotto la sua giurisdizione tutti gli ecclesiastici ribelli; tale atto gli costò la scomunica da parte del vescovo di Valencia, Antonio Folc de Cardona, sostenuto dal Nunzio Alessandro Aldobrandini, e nel 1710 l'Inquisizione aprì un primo procedimento contro di lui. Tuttavia, le alterne vicende della guerra, l'espulsione del Nunzio e le perplessità dell'allora inquisitore generale Ibañez impedirono l'avvio del processo. Nel 1711 entrò a far parte della giunta dell'Erario Regio, forte anche del favore che godeva presso la regina Maria Luisa, e nel 1713 fu nominato *fiscal* del Consiglio di Castiglia. Ma la vicenda politico-diplomatica del Macanaz, e le conseguenze del suo tentativo di riforma, assumono particolare interesse, almeno per ciò che concerne i già tesi rapporti con Roma, tra il 1713 e il 1716, ovvero dalla stesura del *Pedimento* (dicembre 1713) all'inizio del processo inquisitorio (mai formalmente concluso, se non alla sua morte) e all'allontanamento dalla corte, causato senz'altro dalla pressione del Sant'Uffizio spagnolo, ma anche e soprattutto dall'arrivo della nuova regina Elisabetta Farnese, il cui temperamento ritenuto debole e sciatto si era presto rivelato in realtà assai determinato e scaltro. Ella aveva ottenuto la rimozione di buona parte della corte, tra cui la principessa Orsini<sup>7</sup> (*gran camarera* della defunta Maria Luisa di Savoia), del ministro Orry, e naturalmente di Melchiorre Macanaz. Nel ritratto della regina composto da Marina Romanello<sup>8</sup> per il Dizionario Biografico degli Italiani, emerge una figura di indubbio fascino, vera artefice della politica spagnola per buona parte del regno del melanconico Filippo V, descritto dalla Romanello come:

*privo di ogni volontà che non fosse quella della moglie, pesante e ottuso, sensuale e devoto, sempre innamorato di Elisabetta anche se infastidito dalla presenza dei suoi cortigiani, dedito a lunghi studi di mappe militari, a simulazioni di battaglie, a immaginarie marce.*

<sup>3</sup> Biblioteca de autores españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días (continuación). Vicente Bacallar y Sanna *Marques de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V el Animoso*. Edición y estudio preliminar de D. Carlos Seco Serrano, Editorial Atlas, Madrid 1957, p. 253.

<sup>4</sup> C. Martín Gaité, *Macanaz, otro paciente de la Inquisición*, Madrid, 1975.

<sup>5</sup> R. López-Vela, s.v. «Melchor De Macanaz», in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi, J. Tedeschi, V. Lavenia, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 947-951.

<sup>6</sup> *Comentarios de la guerra de España*, cit., p. 255.

<sup>7</sup> M.E. Bertoli, *Elisabetta Farnese e la principessa Orsini*, «Hispania: revista española de historia», 61, 1955, pp. 582-599.

<sup>8</sup> M. Romanello, s.v. «Elisabetta Farnese», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 42, 1993, [http://www.treccani.it/enciclopedia/elisabetta-farnese-regina-di-spagna\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/elisabetta-farnese-regina-di-spagna_(Dizionario-Biografico)/). Per il rapporto tra Elisabetta Farnese e Filippo V si veda anche L. Facchin, *L'immagine di Filippo V e di Elisabetta Farnese nello stato di Milano nel XVIII secolo. Dalla diffusione iconografica all'utilizzo come arma politica*, in *La Corte de los borbones. Crisis del modelo cortesano*, coord. J. Martínez Millán, C. Camarero Bullón, M. Luzzi Traficante, Polifemo, Madrid 2013, pp. 1799-1840.

Complice e mentore della Farnese, l'abate Giulio Alberoni, grande interprete della politica del primo decennio del '700, anch'egli nemico sia del Macanaz che dell'altro protagonista dello scontro sulle prerogative del tribunale, l'inquisitore generale Francisco Del Giudice. Tra coloro che furono rimossi per volere della Farnese dai rispettivi incarichi figura anche il confessore del Re, il gesuita Pedro Robinet, sostituito da un altro gesuita francese, Guillermo Daubenton. Alcuni storici, tra cui Ricardo García Cárcel<sup>9</sup> e José Manuel de Bernardo Ares<sup>10</sup> ritengono che il Robinet, che si adoperava per una riconciliazione con Roma, fosse tra i più convinti sostenitori del Macanaz nel suo tentativo di riforma; tale posizione contrasta con quanto riferito dal San Felipe, che nel descrivere il ruolo del confessore del Re scrisse che un suo eventuale sostegno al *fiscal* «*repugnaría a su estado religioso, y los jesuitas comunemente son hombres sabios*»<sup>11</sup>. Il ruolo del Robinet, confessore del re per dieci anni, merita tuttavia di essere approfondito; ciò è possibile grazie ad un attento studio di Leandro Martínez Peñas, che nel 2010 ha pubblicato un saggio<sup>12</sup> sull'investigazione che il generale dell'ordine Michele Tamburini promosse per chiarire il coinvolgimento del confessore nella stesura del *Pedimento*. Il Tamburini inviò, il 16 ottobre 1714, una lettera confidenziale a cinque padri gesuiti spagnoli per avere informazioni «*con objeto de averiguar qué había de verdad en estas habladurías que llegaban a Roma sobre el confesor de su Majestad*»<sup>13</sup>. L'investigazione era già nota e citata da uno dei più grandi storici dell'ordine, Antonio Astrain<sup>14</sup>, che nel suo studio sulla storia della Compagnia di Gesù in Spagna sintetizza la risposta dei cinque gesuiti, dicendo che Robinet non era l'autore ma che avrebbe approvato il *Pedimento*. Martínez Peñas tuttavia riporta il testo integrale delle lettere di risposta, poiché «*dicen bastante más*». Il commento dell'autore è netto: «*ninguno afirma, pero todos dan a entender que la implicación del sacerdote francés en la elaboración de la propuesta de Macanaz existió, en un grado o en otro*»<sup>15</sup>. Ma dietro la questione del *Pedi-*

*mento* si nascondeva un'angoscia ben più profonda del Tamburini, ovvero il ruolo del Robinet negli affari di Stato in relazione al conflitto con Roma, e il conseguente rischio di coinvolgere l'intera compagnia nell'infedeltà al pontefice. Uno dei gesuiti interpellati, Salvador García, rispose che «*prudentemente no se puede temer ningún gran daño al público ni a la Compañía*», ma anche a questo proposito tutti gli interpellati si limitarono a suggerire, a insinuare, più che ad affermare nettamente. Il timore del Tamburini, pur presente, non venne manifestato eccessivamente; per di più Robinet era francese, mentre i gesuiti interpellati erano tutti spagnoli. La caduta di Robinet fu probabilmente la conseguenza dell'avvento della principessa Orsini, al cui arrivo fu rimosso l'intero *entourage* francese o francofilo. Non è pensabile, secondo l'autore, un intervento diretto del Tamburini presso il Re per la rimozione del confessore, né lo testimonia alcun documento. Robinet morì nel 1738, senza mai essere ritornato in Spagna.

Dal tentativo di riforma del Macanaz scaturì una vicenda assai complessa, nella quale si scorgono alcuni tra i nodi fondamentali della politica spagnola della nuova dinastia, oltre che questioni giurisdizionali antiche e mai risolte. Allo scontro tra le tesi regaliste (proposte dal Macanaz) e quelle conservatrici (di cui era assertore l'inquisitore Del Giudice), si sommarono questioni dinastiche e intrighi di corte, promossi dalla regina e dall'abate Alberoni, avversari sia di Macanaz che di Del Giudice, ed inoltre emerge ancora una volta, benché forse ora meno rilevante sul piano degli equilibri internazionali, l'ennesimo conflitto giurisdizionale con la Santa Sede in materia di Inquisizione. José Manuel Bernardo Ares, commentando gli anni burrascosi del *Pedimento*, sostiene che:

*ni el sólido contenido del pedimento fiscal ni la lucha entre instituciones por preservar sus competencias privativas se puede entender si no se desvelan los fuertes antagonismos personales, que protagonizaban los miembros del regalista partido francés contra los que integraban el ultramontano partido italiano*<sup>16</sup>.

Il principio degli avvenimenti è dunque collocabile al dicembre 1713, data in cui apparve il *Pedimento*. Il documento del *fiscal* affrontava diverse questioni, tra le quali appunto figurava quella dei diritti dei tribunali ecclesiastici in Spagna. Egli rivolgeva anzitutto le sue critiche al tribunale della nunziatura, allora vacante, sostenendo che fino a che il tribunale era stato attivo «*mas era venta de justicia que administracion de ella*». La giustizia ecclesiastica esercitata in Spagna secondo il Macanaz contraddi-

<sup>9</sup> R. García Cárcel, *Felipe V y la Inquisición*, in *Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional*, ed E. Serrano, C.S.I.C., Zaragoza 2004, vol II, pp. 597-611.

<sup>10</sup> J.M. De Bernardo Ares, *Felipe V: transformación de un sistema de gobierno*, in *Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional*, cit., vol. I, pp. 967-990.

<sup>11</sup> *Comentarios de la guerra de España*, cit., p. 253.

<sup>12</sup> L. Martínez Peñas, *La investigación de la Compañía de Jesús sobre el Pedimento de Macanaz*, «*Revista de la Inquisición*», 14, 2010, pp. 209-252.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 226.

<sup>14</sup> A. Astrain, *Historia de la compañía de Jesús en la asistencia de España*, Administración de razón y fe, Madrid 1925.

<sup>15</sup> L. Martínez Peñas, *La investigación de la Compañía de Jesús*, cit., p. 242.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 977.

ceva continuamente la dottrina, così come era stata insegnata da Sant'Agostino e dal diritto canonico ribadito nelle risoluzioni di Innocenzo IV e Bonifacio VIII, che comandavano che «*se hiciese justicia sin afecto, odio ni temor, sin premio ni regalo*». Secondo il *fiscal*, era necessario stabilire immediatamente alcuni criteri per impedire tali abusi. Il rimedio che egli individuava era sostanzialmente quello di eliminare ogni giurisdizione straniera (ovvero l'autorità della Santa Sede) dalla Spagna:

*en España no haya juez que no sea natural de estos reinos; que los pleitos y causas eclesiasticas, asi civiles como criminales, se hayan de concluir en España, como arriba va prevenido, y que a los tribunales eclesiasticos se les haya de hacer observar las leyes del reino y capítulo de córtes, en orden a no llevar mas derechos que los establecidos por los aranceles reales; y que el que á esto contraviniere siendo eclesiástico, se le haya estrañar de estos reinos, y ocuparle las temporalidades; y si fuere segular se haya castigar con el mayor rigor.*

Una riforma profonda e radicale, che avrebbe colpito in modo particolare le prerogative del tribunale della fede e il suo legame con Roma. Al *Pedimento* si aggiunse, nel novembre del 1714, un secondo documento dedicato alla riforma dell'Inquisizione, che tuttavia non ebbe seguito; pochi mesi più tardi infatti, il 7 febbraio 1715, il Macanaz cadde definitivamente in disgrazia, e fu rimosso dal suo incarico.

Secondo Ricardo García Carcel e Doris Moreno Martínez; il *Pedimento* recuperava un precedente tentativo del 1696, operato da una *junta magna* che aveva prospettato un primo intervento di riforma del tribunale dell'Inquisizione. I documenti redatti dalla *junta magna* erano peraltro giunti nelle mani dello stesso Del Giudice, che nel 1713 li aveva consegnati proprio al Macanaz, che li avrebbe usati per elaborare il suo *Pedimento*. Ricorda questo episodio Alfredo Martínez Albiach<sup>17</sup>, sostenendo che la consegna dei documenti avvenne a Parigi, durante le trattative per il ritorno del nunzio a Madrid, che videro impegnati da un lato il Macanaz e Del Giudice, e dall'altro, per Roma Pompeo Aldovrandi, futuro nunzio in Spagna sul cui determinante ruolo si dirà a breve. In quegli anni in realtà il tema della riforma del tribunale era stato affrontato più volte, come segnala in un saggio del 1995 Maria Del Pilar Dominguez Salgado, che analizza la riforma proposta dal consiglio dell'Inquisizione nel luglio 1704, che recuperava un precedente ancor più lontano, del 1677, ad opera dell'Inquisitore generale Sarmiento de Valladares. Il saggio

descrive non soltanto la proposta di riforma orientata in senso regalista che attribuiva più poteri al consiglio, e dunque al Re, ma mostra anche come l'intero apparato inquisitoriale fosse coinvolto nel conflitto scaturito col cambio dinastico, tra i tribunali castigliani fedeli ai Borbone e i catalani vicini agli Asburgo. I membri del tribunale, nota Domiguez Salgado, benché coinvolti nel conflitto e spesso sostenitori delle tesi regaliste, non si mostrarono tuttavia mai nemici della Chiesa:

*en realidad, ninguno de los dos bandos en lucha era enemigo de la iglesia; lo que demuestran estos episodios era la identificación del clero español con sus compatriotas*<sup>18</sup>.

Quali fossero davvero i principali ispiratori del Macanaz è difficile stabilirlo con precisione. Sembra plausibile ritenere che egli sia stato un attento osservatore del suo tempo e delle proposte di riforma che provenivano da diversi ambiti. A questo proposito occorre ricordare che il suo memoriale fu censurato insieme al noto testo intitolato *Traité de l'autorité des rois, touchant l'administration de l'Eglise*<sup>19</sup>, attribuito a Denis Talon, presidente del parlamento di Parigi, morto alcuni anni prima, e che potrebbe aver influenzato notevolmente il *fiscal* nella stesura dei suoi appunti. Sulla censura del testo avrò occasione di tornare più avanti, ma certamente si può sostenere che il *Pedimento* raccolse, in forma di memoriale, le tensioni e le aspirazioni di riforma che provenivano da più parti, sia dalla cultura politica gallicana che dal giurisdizionalismo spagnolo. Nei primi mesi del 1714, il memoriale del ministro Macanaz ebbe ampia circolazione, incontrando il favore di molti, a partire dal *consejo* di Castiglia, eccezion fatta per un consigliere, Luis Curiel ma non dell'inquisitore generale Francisco Del Giudice, che era tornato a Parigi sin dal mese di marzo, impegnato in una delicata missione diplomatica. Di questa esperienza diplomatica la storiografia si è già a lungo occupata, ed è ricordata anche da Pietro Messina, estensore del profilo biografico<sup>20</sup> dedica-

<sup>18</sup> M. Del Pilar Dominguez Salgado, *Inquisición y guerra de sucesión (1700-1714)*, «Espacio, tiempo y forma» IV-8, 1995, p. 183.

<sup>19</sup> *Traité de l'autorité des rois, touchant l'administration de l'Eglise. Par mr. Talon*, A Amsterdam: chez Daniel Pain, marchand libraire sur le Voorburgwal proche du Stilsteeg, 1700.

<sup>20</sup> P. Messina, s.v. «Francesco Del Giudice», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36 (1988), [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-del-giudice\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-del-giudice_(Dizionario-Biografico)/). Figlio di una potente famiglia inserita nell'aristocrazia del regno di Napoli grazie ai propri mezzi economici, come figlio cadetto fu avviato alla carriera ecclesiastica, compiendo una rapida carriera in curia, giungendo a essere governatore di Roma sotto Innocenzo XI, per poi divenire cardinale nel 1690, per volere di Alessandro VIII. Partecipò alla vita di molte congregazioni, tra cui quella per l'immunità ecclesiastica e dei vescovi e regolari, e tra il 1717 e il 1725 (anno della morte) ricoprì il ruolo di segretario del Sant'Uffizio. Altrettanto felice la sua carriera alla corte di Filippo V, che già nel

<sup>17</sup> A. Martínez Albiach, *Religiosidad hispana y sociedad borbónica*, Publicaciones de la Facultad teológica del Norte de España, Burgos 1969, p. 446.

to all'inquisitore, che riserva molto spazio a quei mesi di intense trattative con la corte francese, che si sarebbero concluse proprio a causa dello scontro con il *fiscal*. Il 30 luglio Del Giudice sottoscrisse un decreto, congiuntamente ad altri quattro membri del *consejo de Inquisición*, in cui condannava tutte le opere che attaccavano le prerogative ecclesiastiche, tra cui, oltre alle opere più note da Barclay a Denis Talon, figurava anche il *Pedimento*, che circolava in forma anonima ma di cui era ben noto l'autore. Il decreto, diffuso a corte alla metà di agosto e affisso a Madrid, incontrò l'immediata reazione dei sostenitori del Macanaz, tra cui lo stesso Filippo V, che sospese i quattro consiglieri firmatari e ordinò a Del Giudice di non rientrare in Spagna. L'inquisitore ricevette l'ordine del Re attraverso il principe Pio, che incontrò a Bayona il 18 settembre 1714. L'ira del sovrano cadde anche su Luis Curiel, unico membro del consiglio di Castiglia che, pur non opponendosi al memoriale del Macanaz, aveva dichiarato che tali materie non erano di competenza regia, e perciò venne allontanato dal consiglio ed esiliato<sup>21</sup>, fino al successivo reintegro come membro del *consejo de Inquisición* avvenuto dopo l'allontanamento del Macanaz dalla corte. Le proteste suscitate dal decreto inquisitoriale giunsero a Roma, e la diplomazia pontificia si mise in moto. Il 25 agosto il segretario di Stato cardinal Paolucci scrisse all'esiliato nunzio Zondadari, residente ad Avignone, suggerendo prudenza:

*Havendo le università di Spagna date forti e adeguate risposte all'istanze e fogli scandalosi del Fiscal Generale D. Melchor de Macanaz, e sentendosi che non sia poi seguita altra novità, si crede che possa restar bastantemente provveduto al tentativo da lui promosso, senza farne alcuna insinuazione al cardinal Giudice, come V. E. per altro per impulso del suo zelo, ha stimato di far suggerire a N. S. Se poi ella s'intende di altri fogli, o istanze, o pur vi sia timore di qualche nuovo somigliante tentativo, si compiacerà V. E. di darcene avviso, perché possano da noi contrapporsi le diligenze che nelle circostanze presenti ci saranno permesse<sup>22</sup>.*

Il vero protagonista dell'azione diplomatica, tuttavia, non fu il rimosso Zondadari, ma Pompeo Aldovrandi, residente a Parigi e incaricato dalla Santa Sede di condurre con la Spagna, attraverso l'intermediazione dei ministri francesi, un negoziato diplomatico che si concluse poi con la nomina dell'Aldovrandi stesso a nuovo nunzio a Madrid nel 1717. Elena Fasano Guarini<sup>23</sup>

ha evidenziato il suo ruolo nelle negoziazioni parigine, svolte con l'intermediazione del marchese De Torcy. Tramite l'Aldovrandi la corte romana comprese che il decreto dell'inquisitore generale era stato ritenuto un'aperta ingerenza da parte di Roma negli affari di Spagna: «come se questa fosse seguita di concerto con la corte di Roma, e conseguentemente anche meco, e si fosse preteso con ciò dal signor Cardinal Giudice suddetto di abbassare l'autorità de' tribunali e ingrandire quella della Chiesa»<sup>24</sup>. L'accorto diplomatico, nella medesima lettera redatta il 24 settembre, suggerì al Papa di non intromettersi:

*stimerei molto proprio che la Santità Sua si procurasse in tal caso di tenersi, per quanto potrà permettere la giustizia e ne' termini che saprà insinuare la chiarezza del suo suavissimo discernimento, lontana in queste circostanze da quelli impegni che potessero dare a' malevoli maggior motivo di pubblicare, ch'egli avesse veramente avuto in questo negozio quella parte, ch'essi per i loro fini decantano<sup>25</sup>.*

Due settimane più tardi l'Aldovrandi scrisse nuovamente al Paolucci, fornendo una versione dettagliata degli eventi legati al decreto di censura e menzionando il rapporto tra il rinvigorito slancio del regalismo spagnolo e l'uso che si era fatto dell'opera di Denis Talon:

*Mi fece inoltre la E. S. [Del Giudice] la confidenza del susurro che aveva cagionato a Madrid la proibizione, di cui aveva egli segnato qui il decreto trasmessoli da consultori di quel tribunale, di un certo libro fatto anni or sono sin dal tempo delle note pendenze fra la S. M. di Innocenzo XI et il Re Cristianissimo, sopra l'autorità regia da un certo M. Talon francese, pieno di massime troppo ingiuriose al decoro, et all'autorità Pontificia. Questo libro sin dal tempo della sua pubblicazione in Francia fu soppresso talmente che ora si stenta infinitamente a trovarne un esemplare; ma i maligni e male intenzionati contro la Corte Romana a Madrid avendo trovato non solo proprio per i loro fini di farlo passare nelle presenti circostanze in Spagna o di pubblicarlo, ma di rincarire ancora sopra le condannabili espressioni del medesimo, con formare alcuni fogli pieni di sentimenti, e massime detestabili contro cotesto governo e tutto l'ordine ecclesiastico, e di portargli e consultargli al consiglio di Castiglia. Questi non sono stati da me veduti, ma so, che fra l'altre cose che si propongono, e consigliano al Re, et al Consiglio, vi è di sopprimere tutte le religioni in Spagna Autoritate Regia eccettuati li soli Gesuiti e Bon fratelli, appropriando alla Camera Regia i loro beni con la ragione che provenendo tutto dal patrimonio Regio, al*

1704 volle per lui l'arcivescovato di Monreale, fino a quando nel 1710 fu nominato inquisitore generale.

<sup>21</sup> *Comentarios de la guerra de España*, cit., p. 254.

<sup>22</sup> Archivio segreto Vaticano (ASV), arch. Nunz. Madrid, vol. 64, f. 439r, *Paolucci a Zondadari*, 25 agosto 1714.

<sup>23</sup> E. Fasano Guarini, s.v. «Pompeo Aldovrandi», in *Dizionario Biografico*

*degli Italiani*, 2, (1960), [http://www.treccani.it/enciclopedia/pompeo-aldovrandi\\_\(Dizionario\\_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/pompeo-aldovrandi_(Dizionario_Biografico)/)

<sup>24</sup> ASV, Segr. di Stato Spagna, vol. 211, f. 554r, *Aldovrandi a Paolucci*, 24 settembre 1714.

<sup>25</sup> Ivi, f. 555r.

*medesimo debba tutto ritornare, e che tali religioni per il loro scandaloso contegno producano più danno che utile alla Spagna. Veduto dunque il maturo esame che prima di deliberare si era fatto colà, et il sentimento di molti teologi sopra il contenuto e pessimi principi del libro e de fogli sud-detti, ha S. E. proceduto qui alla positiva proibitione dell'uno e degli altri con la sottoscrizione dell'accennato decreto, il quale capitato a Madrid et affisso ne luoghi soliti, ha cagionato tal emozione ch'essendo ricorsi quelli che probabilmente erano più interessati nella materia, all'autorità del Re li hanno fatto credere che il signor cardinale si fosse abusato della sua, con venire all'atto della proibizione senza la pretesa precedente partecipazione di Sua Maestà, per il che questa è passata a sospendere l'esecuzione del decreto, et a far levar via da luoghi dov'erano affisse le copie del medesimo; il che è stato anche più facilmente effettuato perché queste erano manoscritte e non in stampa. Per questo conto dubita S. E. d'incontrare al suo arrivo qualche differenza con la Corte; ma l'ho veduto risoluto a sostenere a qualsiasi costo la propria giurisdizione, la giustizia del suo operato e l'indipendenza da chi che sia, in cui lo costituisce la sua carità in materia di questa natura<sup>26</sup>.*

Roma reagì con fermezza, decisa a mantenere le proprie prerogative giurisdizionali. Paolucci replicò rapidamente ad Aldovrandi, inviando una lettera cifrata:

*Ha Sua Santità molto gradito la notizia da V.E recata di quanto è accaduto in Madrid in occasione di un editto pubblicato dal tribunale di quella Inquisizione per la condanna di alcuni libri e specialmente di quello dell'avvocato Talon e dell'empio manoscritto del Fiscale di Spagna. Non sono però giunti nuovi né punto inaspettati alla Santità Sua li sentimenti di zelo e di fermezza che a lei ha espressi su questo emergente il signor Cardinal Giudice e con questa egli è partito da codesta corte risoluto o di ottenere dal Re Cattolico la giustizia che gli è dovuta o di deporre la carica di inquisitore e ritirarsi di Spagna. Non dubita sua santità che abbia a seguire la prima e non la seconda parte, quantunque però sia ad essere l'evento nell'una o nell'altra maniera sarà sempre glorioso a sua eminenza, alla quale questa sera con il mezzo di monsignor Del Giudice suo nipote giungerà la Santità Sua le dovute commendazioni della sua degnissima condotta accompagnata da ampie espressioni della sua pontificia riconoscenza. Così vuole che anco da lei in occasione di scrivergli se gli confermino in tutto e per tutto gli stessi sentimenti. Se le riuscisse di potere costì trovare il libro come sopra condannato del suddetto avvocato Talon, quello che nell'editto dell'Inquisizione di Spagna si enuncia stampato in Amsterdam nell'anno 1700 si contenti mandarcelo ma con suo comodo e in occasione sicura<sup>27</sup>.*

A fine ottobre Aldovrandi spedì il volume di Denis Talon a Roma. Nei successivi dispacci il testo non venne più menzionato; forse perché chi lo prese in consegna ritenne che in realtà si trattasse di uno scritto già noto, falsamente attribuito a Talon, il cui vero autore era Rolande de Vayer du Boutigny, e il volume era già stato messo all'Indice il 16 gennaio 1703<sup>28</sup>. Soffermiamoci rapidamente sulla storia della pubblicazione e della censura. Un'edizione londinese del 1753 chiarisce, in un corposo prologo dell'anonimo editore, che l'opera attribuita all'avvocato Denis Talon era in realtà una ristampa, la quarta per la precisione, di un'edizione precedente di circa vent'anni, pubblicato a Colonia nel 1682 dall'editore Pierre Marteau, il cui titolo era *Dissertation sur l'autorité du Roy en matière de Régale*, il cui autore era appunto Rolande De Vayer du Boutigny, già noto alla censura ecclesiastica che aveva messo all'Indice nel luglio 1670 un altro suo volume dal titolo *De l'autorité du Roy touchant l'âge nécessaire à la profession solennelle des religieux*. Secondo il testo londinese, l'editore Daniel Pain aveva approfittato della notorietà del Talon e dei suoi scritti per proporre ad un pubblico vasto una nuova edizione, attribuendola appunto all'avvocato parigino, e aggiungendo nel volume altre arringhe note del Talon, tra cui una orazione pronunciata nel 1688, anch'essa oggetto di censura. Il ruolo e la figura del Talon si collocano negli anni dell'aspro scontro tra Innocenzo XI e la corte francese, in particolare a proposito della bolla emanata contro le franchigie del quartiere dei francesi e la reazione degli stessi, che attraverso il marchese de Lavardin avevano occupato militarmente palazzo Farnese e le strade adiacenti, provocando l'ira del pontefice e la scomunica del marchese, nonché l'interdetto per la chiesa di San Luigi dei francesi, che aveva concesso la comunione al marchese scomunicato. In occasione di tale scontro, Denis Talon aveva pronunciato di fronte al parlamento di Parigi un'orazione in difesa del De Lavardin, il cui testo era giunto a Roma e censurato, dopo l'esame dei consultori del Sant'Uffizio che avevano individuato quattro proposizioni eretiche<sup>29</sup>. L'azione del Talon, a cui oltre alla censura era seguita anche una confutazione scritta, si colloca all'interno del più vasto scontro avviato attraverso il rilancio della Santa Sede nella politica internazionale impressa da Innocenzo XI. La curia, dopo gli interventi del Papa in materia di nepotismo e carriere curiali, appariva meno dipendente dalle potenze straniere e, come nota Stefano Tabacchi in un saggio dedicato alle fazioni cardinalizie a cavallo tra Sei e Settecento, il collegio era costituito da «gruppi di cardinali sostanzialmente svincolati da rapporti di forza e di dipendenza»<sup>30</sup>. Tale

<sup>26</sup> Ivi, ff. 538r-539v.

<sup>27</sup> ASV, Segr. di Stato Spagna, vol. 364, ff. 35r/v, Paolucci ad Aldovrandi, 2 ottobre 1714.

<sup>28</sup> ACDF, *Decreta* 16-1-1703.

<sup>29</sup> ACDF, St. st. UV 25 (4), ff. 396r-561r.

<sup>30</sup> S. Tabacchi, *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie tra Sei e Settecen-*

tendenza si era già manifestata alla metà del secolo, ed in particolare nel conclave del 1655, quando era stata coniata la definizione di «squadrono volante» per quel gruppo di cardinali che rifiutava ogni condizionamento politico. Maria Antonietta Visceglia, in un volume dedicato all'elezione dei papi, riporta le parole dell'allora ambasciatore spagnolo Diego Tagliavia di Terranova, che giudicava l'iniziativa dei cardinali come una «estravagante protesta que ha salido a luz en nombre de cardinales mozos»<sup>31</sup>. Lo scontro sul quartiere francese e le successive polemiche furono, come ebbe a notare Massimo Petrocchi nel volume dedicato alla Roma seicentesca, «un episodio di una lotta più vasta tra Parigi e Roma che andava dalla nomina dei benefici concistoriali, al diritto di regalia [...] al più complicato giuoco del gallicanesimo»<sup>32</sup>.

Quando, nel 1703, il volume dell'editore Daniel Pain giunse a Roma, l'esame fu affidato al qualificatore Francesco Maria Campioni, dell'ordine della Santissima Trinità della redenzione degli schiavi. Al Campioni fu affidato il compito di censurare alcuni volumi relativi alla pretesa autorità reale in materia ecclesiastica. Il 16 gennaio 1703 egli emanò il verdetto di censura per diversi testi, tra i quali oltre a quello di Talon, figurano quello di Gabriel Geberson, *Défense de l'Eglise romaine contre les calomnies des protestants*<sup>33</sup>, Pasquier Quesnel, *Défense de l'Eglise Romaine et de souverains Pontifes*<sup>34</sup>, e soprattutto un volume anonimo intitolato *Discussion Historique, Juridique et Politique sur l'immunité de l'Eglise*, che citava il Talon diverse volte. Nel decreto di censura tuttavia non appare alcun riferimento al vero autore, pertanto dobbiamo ritenere che nessuno si avvide della falsa attribuzione<sup>35</sup>.

Undici anni più tardi, quando le notizie del volume di Talon giunsero nuovamente a Roma, si ripropose evidentemente il tema del conflitto con la Chiesa gallicana e del suo possibile transitare in Spagna attraverso i ministri francesi alla corte di Filippo V. Nel complesso intreccio tra i nuovi ministri e gli spagnoli fedeli alla causa borbonica sin da principio colpisce in particolare il legame instaurato dal Macanaz, attraverso il cardi-

nal Portocarrero, con il ministro Amelot, che era stato un tempo discepolo di Denis Talon, legame ricordato da Rosa Maria Alabrus Iglesias in un saggio dedicato proprio al pensiero politico del Macanaz<sup>36</sup>.

La corrispondenza di Aldovrandi ci informa che durante l'incontro a Bayona tra il principe Pio e Del Giudice era stato esperito un tentativo di riconciliazione in realtà fallito:

*Il progetto in ristretto era che gli accennati manoscritti si purgassero di tutto quello ch'era pregiudicante alla purità della fede e della religione, e che quello che riguardava la Regalia e Diritto Regio si dichiarasse dal tribunale dell'Inquisizione per non soggetto alla censura, acciò purgati in questa maniera i detti fogli, avessero il corso che conveniva al regio servizio [...] le durezza che si incontravano nell'accomodamento di questa pendenza ritardavano l'effetto e la conclusione della concordia che tanto si desiderava con cotesta corte*<sup>37</sup>.

Aldovrandi sostenne la correttezza dell'operato dell'inquisitore, smentendo peraltro il legame con Roma che da più parti a Madrid gli veniva imputato «l'indipendenza che il tribunale pretende da cotesto di Roma, e della quale il signor Cardinale Del Giudice è stato sempre gelosissimo difensore». Aldovrandi si lanciò poi in un'invettiva contro Macanaz:

*un tal impegno non sarebbe seguito se il fiscale di Castiglia, uomo empio, senza religione, e che sono già molti anni che non si accosta alla Chiesa, non avesse pubblicato manoscritti si iniqui e sacrileghi, che essendo poi stati denunziati al Sant'Uffizio non poteva questi far di meno di proibirli.*

La missiva dell'Aldovrandi si conclude poi con un giudizio di merito sul colloquio col Principe Pio, e sulle conseguenze di tali prese di posizione:

*L'usurpazione che pretende fare l'autorità regia a pregiudizio degli ecclesiastici, e che si palesa col nome di Regalia, o Diritto Regio, quando non è tale, che per un erronea ed ingiusta pretensione; di modo che quando si purgasse lo scritto da ciò ch'è contro la religione e si lasciasse correre tutto il rimanente, sarebbe ciò lo stesso che approvarlo [...] Prevedo, che il turbine delle presenti amarezze sopra due cose particolarmente potrebbe scaricarsi con maggior furia, e sono il tribunale dell'Inquisizione e l'immunità ecclesiastica. Del primo si minaccia di sminuirne l'autorità, e la seconda si vorrebbe distruggerla*<sup>38</sup>.

to, in G. Signorotto, M.A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea*, Bulzoni, Roma 1998, p. 140. Si veda anche G. Signorotto, *The Squadron Volante: "Independent" cardinals and european politic in the second half of the seventeenth century*, in G. Signorotto, M.A. Visceglia eds., *Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2002, pp. 177-211.

<sup>31</sup> M.A. Visceglia, *Morte e elezione del Papa. Norme, riti e conflitti*, Viella, Roma 2013, p. 368.

<sup>32</sup> M. Petrocchi, *Roma nel Seicento*, Cappelli, Bologna 1970, p. 17.

<sup>33</sup> G. Geberson, *Défense de l'Eglise romanine contre les calomnies des protestants*, Cologne, Jacques de Vale, 1688.

<sup>34</sup> P. Quesnel, *Défense de l'Eglise Romaine et de souverains Pontifes*, Liege, chez Henry Hoyoux, 1696.

<sup>35</sup> ACDF, *Censurae librorum 1703*, ff. 45r-55v.

<sup>36</sup> R. M. Alabrus Iglesias, *El pensamiento politico de Macanaz*, «Espacio, tiempo y forma» seria IV, historia moderna, 18-19, 2005-2006, pp. 177-201.

<sup>37</sup> ASV, Segr. di Stato Spagna, vol. 211, ff. 630r/v, *Aldovrandi a Paolucci*, 26 novembre 1714.

<sup>38</sup> Ivi, ff. 634r-635r.

Se il conflitto si concentrò sull'autorità e le prerogative del tribunale della Fede iberico, è altrettanto vero che dal *Pedimento* del Macanaz emerse, ancora una volta, il tema delle immunità ecclesiastiche, come notava l'Aldovrandi. Sia Macanaz che Del Giudice si erano spesi nel corso della loro carriera su fronti diversi; il Macanaz durante la sua attività a Valencia, che gli era costata la scomunica per aver confiscato i beni degli ecclesiastici ribelli, e Del Giudice aveva fatto parte, tra l'altro, della congregazione per le immunità ecclesiastiche, a partire dal 1691. Una questione, quella delle immunità, che affondava le sue radici nel regno di Filippo II, con la concessione da parte delle *cortes* di Castiglia del primo *servicio de millones*, a cui anche Gregorio XIV, un Papa «ignaro del mondo» secondo il pensiero del Pastor, aveva acconsentito con un breve promulgato il 16 agosto 1591. Il breve aveva validità sei anni, e alla scadenza fu necessario rinnovarlo. La concessione di Gregorio XIV è stata interpretata da Massimo Carlo Giannini come la ragione per cui la Spagna rinunciò a scontrarsi con la Santa Sede negli anni successivi in materia fiscale, perché dopo la prima concessione del *servicio de millones* del 1591, continuava ad aver bisogno del consenso pontificio sia per il nuovo servizio, votato nel 1601 per un totale di 18 milioni di ducati, sia per il rinnovo delle tre “grazie” (*servicio de las galeras, excusado e cruzada*) e «la facoltà di impiegare tali somme non solo contro gli infedeli, ma anche contro gli eretici e per la difesa di tutti i suoi domini»<sup>39</sup>. Agostino Borromeo, nella voce dedicata a Gregorio XIV nell'Enciclopedia dei Papi, lo ricorda come «animato da rette intenzioni, ma dominato dal nipote e succube della Spagna»<sup>40</sup>, ribaltando dunque il successo diplomatico. Beatriz Cárceles De Gea, in un saggio del 1998 dedicato alla *immunitas* ecclesiastica nella Castiglia del Seicento<sup>41</sup>, sostiene che in «seguito a ciò, il breve, e con esso l'*immunitas*, si convertirono nel principio fondamentale di comunicazione tra lo stato ecclesiastico e i sovrani spagnoli»<sup>42</sup>. A proposito del perdurare e dell'affermarsi dell'*immunitas*, l'autrice afferma ancora: «La ripetuta sanzione dell'*immunitas* da parte dei papi e dei re confermava la sua inalterabilità politica, e con essa l'impossibilità di alterarla invocando le necessità o le prerogative giuridiche proprie del re»<sup>43</sup>. Con l'avvento di Filippo V

il tema dell'*immunitas* si era posto in relazione proprio al tribunale della fede, sin dai primi anni del regno del Borbone, con il conflitto sorto intorno all'inquisitore generale Baltasar De Mendoza, e ai processi contro Froilan Díaz e Fernando De Frijas, che abbiamo già esaminato. Il *Pedimento* del Macanaz riproponeva dunque un tema di frequente disaccordo e di difficile interpretazione giuridica che, ancora secondo Cárceles De Gea:

*riceveva la sua inalterabilità dalla ragione e dai diritti giuridici, dall'esercizio della giustizia spirituale, dall'autorità pubblica e della voluntas dello Stato; cioè dalla sua articolazione con gli elementi costitutivi del linguaggio politico nella corona di Castiglia*<sup>44</sup>.

La rottura determinata, all'inizio del Settecento, dal regalismo borbonico, è stata oggetto anche della riflessione di Paolo Prodi, che a proposito dell'avvio della stagione concordataria nella seconda metà del Quattrocento, sostiene che:

*occorrerà aspettare lo sviluppo della dottrina episcopalista e del regalismo nel tardo Seicento e nel Settecento perché si proceda ad un riesame critico dei concordati del Quattrocento, mettendo in crisi il rapporto Stato-Chiesa che si era consolidato*<sup>45</sup>.

Nel conflitto sorto intorno alle proposte del Macanaz il tema tuttavia resterà sullo sfondo, e l'unica menzione in proposito fu proprio quella già citata dell'Aldovrandi, che testimonia l'estrema complessità del disegno riformatore del fiscale castigliano.

Durante i mesi di esilio a Bayona, l'inquisitore scrisse a Roma, evidentemente in cerca di sostegno. Il 22 dicembre scrisse al Papa<sup>46</sup>, dandogli notizie dell'attività censoria che gli era costata l'esilio, cercando di giustificare la correttezza del suo operato:

*Dalla fine del mese di marzo mi arrivarono replicate le denunce contro un libro [...] e contro un Manoscritto Anonimo disseminato per molte parti della Spagna [...] ma ritrovandomi nell'istesso tempo in procinto di passare per ordine del Re mio Signore alla corte di Francia, mi convenne di lasciare al Consiglio d'Inquisizione le suddette denunce, e di ordinarli che procedesse, secondo le regole del Santo Ufficio. Nello spazio di quattro mesi furono gli accennati libro e manoscritto sottoposti alla Censura di quattro qualificatori del tribunale, si riferirono nel consiglio le qualificazioni, e con unanime dettame de consiglieri si firmò il decreto della proibizione [...] e da essi sotto-*

<sup>39</sup> M.C. Giannini, *Loro e la Tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede (1560-1620)*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 263-264.

<sup>40</sup> A. Borromeo, s.v. «Gregorio XIV», in *Enciclopedia dei Papi*, 3, 2000, pp. 230-240.

<sup>41</sup> B. Cárceles De Gea, *L'«immunitas» ecclesiastica nella corona di Castiglia del seicento: ragione giuridica, ragione politica*, «Annali dell'istituto storico-germanico in Trento», XXIV, 1998, pp. 17-51.

<sup>42</sup> Ivi, p. 21.

<sup>43</sup> Ivi, p. 49.

<sup>44</sup> Ivi, p. 50.

<sup>45</sup> P. Prodi, *Il Sovrano Pontefice*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 304.

<sup>46</sup> ACDF, St. st., II2c, ff. 401r-402v, *Del Giudice a Clemente XI*, 22 dicembre 1714.



*scritto mi fu incamminato in Francia, perché con la mia sottoscrizione se gli desse il necessario vigore [...] Al mio ritorno da Parigi per ordine di sua Maestà incontrai in questa città la notizia dello strepito de Regii Ministri per la proibizione del manoscritto accennato, supponendosi offensiva alli diritti Reali, che si affermavano spiegati dal medesimo<sup>47</sup>.*

Del Giudice allegò alla lettera anche copia dell'editto di censura<sup>48</sup> e del memoriale del Macanaz<sup>49</sup>. Pochi giorni più tardi si rivolse al segretario di Stato cardinal Paolucci, motivando la sua decisione di rinunciare al ruolo di inquisitore generale, poiché il re gli aveva intimato di ritirare il decreto o di abbandonare l'incarico:

*onde non ha da considerarsi per atto volontario, che in quella congiuntura di sostenere una proibizione tanto giustificata si opponeva all'obbligo di adempiere al proprio dovere e poteva recarmi qualche nota di debolezza, che mi lusingo di non meritare<sup>50</sup>.*

Sappiamo, dalle missive inviate ad Aldovrandi a Parigi, che il papa ordinò all'inquisitore di restare fermo sulla propria posizione:

*Per quello riguarda il cardinal Del Giudice vuol credere Sua Beatitudine che egli si manterrà costante e fermo nel suo proposito di difendere con zelo di vero ecclesiastico quanto la carica e la coscienza richiede, e si persuade che anzi ne ringrazierà Dio di sì bella occasione che incontra di poter immortalare il suo nome con tanto merito in Cielo<sup>51</sup>.*

Al principio del 1715, la situazione volge rapidamente a favore della diplomazia pontificia, che gode di un'insperata vittoria. La caduta in disgrazia di alcuni tra i principali ministri della corte di Madrid determina anche l'esito del conflitto sorto con Del Giudice. Aldovrandi, pur rammaricandosi dell'allontanamento dell'Orry, scrive a Roma con entusiasmo:

*Il disturbo però, che ne' sopraccennati termini mi ha cagionato la disgrazia di Mons. Orry, mi viene assai ben compensato dal godimento, che mi porta un'altra novità capitata nel medesimo tempo, che quel Maganassa fiscale di Castiglia, famoso per le sue pubbliche enormità, e per la sua indegna condotta, sia ultimamente stato ancor esso deposto dalla sua carica<sup>52</sup>.*

La Santa Sede, per una volta, è compiaciuta; il 12 marzo Paolucci scrive: «Con altrettanto piacere ha sentita Sua Beatitudine la deposizione del Maganassa Fiscale di Castiglia dalla sua carica, anche per gloria di sua Maestà, mentre alla sua regia pietà tanto pregiudicavano i sentimenti di un huom tale»<sup>53</sup>. Due settimane più tardi, il Paolucci commenta ancora il reintegro dell'inquisitore:

*La notizia datami da V. S. Ill.ma dell'arrivo, che ha fatto alla corte di Madrid il signor Cardinal Del Giudice e del grado con cui è stato qualificato da sua maestà cattolica, è riuscita di sommo compiacimento a N. S.re. La virtù di S. E. ed il zelo che ha dimostrato sempre per il miglior servizio di Dio danno motivo a S. Be. Di sperare che dall'operazione di S. E. anche gli affari della S.ta Sede abbiano a ricevere un giusto e valido appoggio<sup>54</sup>.*

Intorno alle dimissioni di Del Giudice e alla sospensione dei membri del consiglio sorse un ulteriore conflitto giurisdizionale tra la Santa Sede e la Spagna; il Sant'Uffizio romano infatti non aveva prestato (né lo avrebbe fatto in futuro) particolare attenzione alle proposte contenute nel memoriale del Macanaz, quanto piuttosto alla validità della censura promossa da Del Giudice, al diritto di nomina e revoca dell'inquisitore generale, che la congregazione riteneva essere di esclusiva competenza del Papa, e al diritto del consiglio dell'Inquisizione di procedere anche in assenza dell'inquisitore generale. Il 9 febbraio 1715 la congregazione del Sant'Uffizio produsse un memoriale<sup>55</sup> in cui rintracciava, per l'ennesima volta, le bolle fondative del tribunale inquisitoriale, stavolta tuttavia per sostenere che anche il *consejo* dell'Inquisizione era di nomina pontificia:

*Dovendosi dar notizia della qualità, grado e dignità de consultori o consiglieri (come vengono chiamati) del Consiglio, detto Supremo, dell'Inquisizione di Spagna, si dovrà primieramente ricercare l'istituzione di tal consiglio, la preeminenza e qualità del medesimo, l'autorità e qualità de loro voti e finalmente la continuazione e possesso sino al tempo presente delle loro prerogative<sup>56</sup>.*

Nel documento infatti si sosteneva che era stato Tomas de Torquemada, grazie all'autorità di una bolla di Innocenzo VIII, a fondare il primo consiglio composto da cinque membri, e che solo molto più tardi Filippo II ne aveva ampliato il numero. Il decreto di censura contro il memoriale del Macanaz era dunque valido, e per il Sant'Uffizio Romano Filippo V non aveva diritto di

<sup>47</sup> Ivi, ff. 401r/v.

<sup>48</sup> Ivi, ff. 405v-406r.

<sup>49</sup> Ivi, ff. 407r-437r.

<sup>50</sup> Ivi, f. 440r, *Del Giudice a Paolucci*.

<sup>51</sup> Ivi, ff. 418r/v.

<sup>52</sup> ASV, Segr. di Stato Spagna, vol. 214, f. 51r, *Aldovrandi a Paolucci*, 14 febbraio 1715.

<sup>53</sup> Ivi, f. 57r.

<sup>54</sup> Ivi, f. 67r.

<sup>55</sup> Ivi, ff. 451r-465r.

<sup>56</sup> Ivi, f. 451r.

rimuovere i consiglieri firmatari. In realtà, la vita e l'attività della *Suprema*, non furono mai legate alla Santa Sede, quanto piuttosto all'Inquisitore generale (a cui il breve pontificio di nomina affidava il potere di delega) e al suo rapporto col sovrano e alcuni suoi consiglieri, in particolare i gesuiti confessori di Filippo V<sup>57</sup>. Tra i diversi studi che hanno affrontato il tema dell'indipendenza del *consejo* dal papato, è opportuno ricordare almeno i lavori di Roberto López-Vela<sup>58</sup>, Juan Meseguer Fernandez<sup>59</sup>, José Martínez Millán e Teresa Sanchez Rivilla<sup>60</sup>, José Antonio Escudero Lopez<sup>61</sup>, ed in particolare un corposo saggio di Ricardo Gomez-Rivero<sup>62</sup>, apparso nel 1995, che dedica speciale attenzione ai consiglieri della *Suprema* durante il regno di Filippo V. I numerosi interventi sul tema hanno dimostrato come il rapporto tra Santa Sede e *consejo* fu sempre assai fragile e incerto; le posizioni del Sant'Uffizio in merito all'attività censoria del *Pedimento* appaiono dunque forzate e pretestuose, almeno alla luce del dibattito storiografico.

Il sovrano, di fronte alle rimostranze della Santa Sede, promosse una consulta teologica per dirimere la questione. I teologi sostennero che l'Inquisizione aveva agito bene, che era suo diritto affiggere la condanna e che nessuno era esente dalla sua giurisdizione; aggiunsero inoltre, che il documento era valido non perché firmato da Del Giudice (in quel momento in Francia e dunque non in grado di esercitare la sua podestà) ma da quattro consiglieri della *Suprema*. Il pronunciamento dei teologi è menzionato nei *Comentarios* del San Felipe, e mostra evidentemente la presenza di una corrente avversa al regalismo, benché ascoltata dal sovrano. Filippo V infatti non tardò a ritornare sulle sue posizioni; Il 31 marzo 1715 scrisse personalmente una lettera al Papa – «ahora solidamente informado de lo que ha pasado en esto»<sup>63</sup> – nella quale diede notizia del reintegro di Del Giudice e dei quattro consiglieri allontanati dalla corte, e del contemporaneo allontanamento di coloro che «sinistramente me aconsejaron sobre esto»<sup>64</sup>. Tra i consiglieri

reintegrati figura anche Jacinto Arana, colui che nel 1716 diede formalmente avvio al processo contro il Macanaz per il delitto d'eresia.

Convinto della necessità di interpellare il pontefice, Filippo V fece pervenire a Clemente XI, attraverso José de Molines, uditore della Rota romana, una supplica per concedere la nomina di Inquisitore generale a Don Felipe Antonio Gil Fabinda, già commissario generale della *Santa Cruzada*<sup>65</sup>. La Santa Sede prese tempo; l'inquisitore generale infatti non aveva mai formalmente consegnato le dimissioni nelle mani del papa:

*L'inquisitorato suddetto non vacante può considerarsi vacante per dimissione di chi lo possiede come si pretende nel caso presente se non quando tale dimissione sia fatta liberamente nelle mani del Papa, e dalla Santità Sua sia stata ammessa ripugnando si alla ragione come alla pratica, che tal posto possa considerarsi vacante per dimissione fattane dal medesimo Inquisitore Generale nelle mani di sua Maestà*<sup>66</sup>.

Soprattutto Roma era a conoscenza dei conflitti sorti tra Del Giudice e gli altri ministri, e voleva assicurarsi che un'eventuale nuova nomina non avrebbe compromesso in alcun modo l'autorità del tribunale, e conseguentemente della Sede Apostolica:

*essendo assai note a tutti, e in conseguenza anche alla Santità Sua, le controversie insorte tra il Signor Cardenal Giudice moderno inquisitore e li ministri della Corte di Spagna [...] prima d'ammettere il nuovo inquisitore vuol sapere, ed è giusto che sappia, in quale stato si trovino tali controversie [...] e che in somma non si rechi alcun pregiudizio all'autorità del Tribunale dell'Inquisizione, che vuol dire l'istesso che all'autorità della Santa Sede*<sup>67</sup>.

Del Giudice consegnò le proprie dimissioni nelle mani di Clemente XI solo nel luglio 1716. Congiuntamente alle dimissioni, venne spedita a Roma l'accusa emessa contro il Macanaz<sup>68</sup>, di cui il Sant'Uffizio romano prese atto senza pronunciarsi a riguardo. Nuovo inquisitore fu nominato proprio il Molines, fervente "filippista" e regalista. Tuttavia Molines non occupò mai quell'incarico, poiché fu catturato dagli austriaci e detenuto a Milano, dove morì.

Attraverso il reintegro di Del Giudice, destinato a ricoprire per brevissimo tempo incarichi ancor più prestigiosi a corte (divenne infatti ministro per gli affari della Giustizia e della Chiesa, e precettore dell'erede al trono Luigi, principe delle Asturie, prima del definiti-

<sup>57</sup> A. Astrain, *Historia de la compañía de Jesús en la asistencia de España*, Razón y fe, Madrid 1920.

<sup>58</sup> R. López Vela, *Las estructuras administrativas del Santo Oficio*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet, (eds.), *Historia de la Inquisición en España y América*, cit., vol. 2, pp. 63-271.

<sup>59</sup> J. Meseguer Fernandez, *El periodo fundacional: las primeras estructuras del Santo Oficio J.*, in Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (eds.), *Historia de la Inquisición en España y América*, cit., vol. I, pp. 370-404.

<sup>60</sup> J. Martínez Millán, T. Sánchez Rivilla, *El Consejo de Inquisición*, «Hispania Sacra», 36, 1984, pp. 71-193.

<sup>61</sup> J. A. Escudero, *Los orígenes del Consejo de la Suprema Inquisición*, «Anuario de Historia del Derecho Español», LIII, 1983, pp. 238-289.

<sup>62</sup> R. Gómez Rivero, *Consejeros de la Suprema de Felipe V*, «Revista de la Inquisición», IV, 1995, pp. 133-175.

<sup>63</sup> ACDF, St. st. II 2c, f. 475r, *Filippo V a Clemente XI*, 31 marzo 1715.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> Ivi, ff. 480r/v.

<sup>66</sup> Ivi, f. 497r.

<sup>67</sup> Ivi, ff. 498v-501r.

<sup>68</sup> Ivi, ff. 537r-540v.

vo allontanamento dalla Spagna a causa del conflitto con l'Alberoni) e dei membri del *consejo* dell'Inquisizione, iniziava a profilarsi una nuova stagione di relazioni diplomatiche con la Santa Sede; un fatto notato anche da Antonio Alvares de Morales, il quale sostiene che con il reintegro di Del Giudice e l'apertura del processo al Macanaz si inaugurò una fase di collaborazione tra Chiesa e monarchia, dopo le ferite della guerra<sup>69</sup>. Le vicende inquisitoriali contribuirono dunque ad un riavvicinamento tra Roma e Madrid, di cui uno dei maggiori protagonisti fu senza dubbio l'abate Giulio Alberoni, che proprio in quegli anni si adoperava per il ripristino del tribunale della nunziatura<sup>70</sup>. Tuttavia la figura dell'Alberoni, di cui Luciano de Taxonera ci ha consegnato pagine entusiaste<sup>71</sup>, nel conflitto sorto intorno al *Pedimento* del Macanaz emerge soltanto sullo sfondo, non coinvolto nel conflitto teologico e giurisdizionale in merito al tribunale delle fede, ma protagonista della rimozione dei ministri ostili alla regina Elisabetta Farnese, tra cui proprio Macanaz e Del Giudice. A proposito del ruolo scaltro e determinante nel nuovo assetto della corte di Giulio Alberoni, è opportuno ricordare alcune pagine di Isabel Martinez Navas, che in un saggio dedicato all'Alberoni dimostra come egli ebbe un ruolo anche nel reintegro dell'inquisitore generale, poiché aveva deciso di servirsi di lui per i suoi scopi «enviando una señal de buena voluntad a Francia, dando los primeros pasos para resolver el conflicto con Roma y colocando al frente del gobierno a quie dificilmente le haría sombra»<sup>72</sup>. L'inquisitore generale, una volta rimosso dagli incarichi a corte, fu destinato alla diocesi di Monreale.

---

<sup>69</sup> A. Alvarez De Morales, *Inquisición e ilustración (1700-1834)*, cit., p. 77.

<sup>70</sup> R. Quazza, s.v. «Giulio Alberoni», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 1, 1960, [http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-alberoni\\_\(Dizionario\\_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-alberoni_(Dizionario_Biografico)/) (03/2020)

<sup>71</sup> L. De Taxonera, *Felipe V, fundador de una dinastía y dos veces rey de España*, cit., pp. 231-236.

<sup>72</sup> I. Martinez Navas, *Alberoni y el gobierno de la monarquía española*, «Redur», 8, 2010, p. 95.